



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BOSA

Viale Giovanni XXIII 09089 BOSA

Tel.0785 373218

PEO oric82800c@istruzione.it PEC oric82800c@pec.istruzione.it

– C.F. .93036620917cod. univoco UFF1M9

Codice IPA istsc_oric82800c e-mail oric82800c@istruzione.it pec oric82800c@pec.istruzione.it

sito web:www.istitutocomprensivobosa.edu.it

Prot. N.

Circ. 11/2025 2026

San Vero Milis, 08.09.2025
A tutto il Personale Docente e ATA
Al Direttore S.G.A.
Loro indirizzi e-mail

Sito-RE-Atti

Oggetto: Assenze del Personale - modalità delle richieste e normativa di riferimento

Si comunica alle SS.LL. che la fruizione dei permessi giornalieri brevi e orari, le richieste di congedi a qualunque titolo (motivi personali e/o familiari, malattia-visita specialistica, esonero per formazione, diritto allo studio) **vanno richiesti tramite la solita procedura**, non meno di **5 giorni prima** rispetto alla data di fruizione dei medesimi. **Nel computo dei cinque giorni non rientra quello dell'invio della domanda.**

L'inosservanza delle modalità su esposte, comporterà l'**automatico** rigetto della richiesta qualora quest'ultima venga inviata con un anticipo inferiore ai tre giorni (3). Il mancato rispetto dell'utilizzo dell'apposita modulistica determina un aggravio di lavoro per l'ufficio mentre il mancato rispetto dei termini, l'impossibilità per l'Amministrazione di organizzare il servizio. Pertanto, in presenza di richieste che non dovessero rispettare le modalità come sopra descritte, la Dirigente Scolastica non procederà alla validazione della domanda e il richiedente non potrà fruire del permesso a qualunque titolo richiesto.

Si precisa che la sola comunicazione telefonica dell'assenza non seguita dall'apposita richiesta scritta secondo le modalità sopra descritte, non abilita il personale richiedente alla fruizione del permesso.

Si raccomanda al personale di porre la massima attenzione sulla responsabilità in relazione all'autocertificazione, sostitutiva di altre documentazioni, che sta alla base della legittimità della fruizione dei permessi per motivi personali e familiari (tre giorni per anno scolastico) e, in mancanza della quale, nelle forme e contenuti previsti, la dirigente non potrà riconoscere la legittimità del permesso. Pertanto, l'assenza, se eventualmente già fruita, dovrà essere altrimenti giustificata.

Assenze per malattia, modalità di certificazione e controlli.

Tenuto conto delle disposizioni sulle assenze per malattia contenute nel CCNL/06.09, nell'art. 71 del D. L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle circolari n. 7 e n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, nel D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché nel Decreto 18 dicembre 2009, n. 206, nelle circolari n. 7 /2010 e n. 10/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l'innovazione, nell'art. 33 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016/2018; tenuto altresì conto delle disposizioni in materia di assenze per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche contenute nell'art. 4, comma 16 bis, della L. 125/2013, si invita tutto il personale in servizio ad attenersi alle seguenti disposizioni:

▪ **Fasce di reperibilità**

Il personale assente per malattia dovrà osservare le fasce orarie di reperibilità;

▪ **Certificazione**

La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi **dell'anno solare**, se prevedono un'assenza inferiore a 10 giorni, può essere indifferentemente rilasciata da una struttura pubblica o privata.

A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, **l'assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN (inviare al protocollo della scuola esclusivamente il numero del certificato).**

▪ **Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche**

In caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, da svolgere in strutture pubbliche, convenzionate con il SSN o private, il personale deve presentare in tempo utile la richiesta al dirigente scolastico specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante:

- Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi e subordinato alla possibilità di sostituzione senza oneri per l'amministrazione) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, per un massimo di 2 ore per i docenti (le ore non sono frazionabili in mezz'ore o altra frazione);*
- Permesso retribuito da giustificare con documentazione cartacea (rilasciata indifferentemente da struttura pubblica o privata) dell'avvenuta prestazione o autocertificazione;
- Assenza per malattia da giustificare con certificato medico cartaceo rilasciato indifferentemente da struttura pubblica o privata attestante la prestazione con l'indicazione dell'orario in cui è stata effettuata (**solo per il personale ATA**) permesso orario previsto dall'art. 33 del CCNL 2016/2018, specificando se su base oraria (18 ore per anno scolastico) o giornaliera (3 gg)

▪ **Controllo della malattia**

La scuola disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni vigenti, ad esclusione dei casi di **ricovero o day hospital** presso strutture ospedaliere pubbliche e private.

Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è **tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità.**

Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola.

Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, n. 206, è escluso dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è eziologicamente riconducibile a **patologie che richiedono terapie salvavita**, malattie per le quali è stata riconosciuta la **causa di servizio** con menomazioni ascrivibili alle **prime tre categorie della tabella A** allegata al DPR 834/81, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di **invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.**

Per far valere questo diritto, il dipendente deve produrre al dirigente scolastico la documentazione medica attestante una delle suddette patologie che prevedono l'esenzione dal controllo fiscale (o accertarsi che l'amministrazione sia già in possesso della relativa documentazione) e dichiarare, all'atto della richiesta scritta o della comunicazione per fonogramma, che l'assenza è riconducibile a tale patologia.

▪ **Decurtazione della retribuzione**

Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni, purché l'assenza sia continuativa.

Per la decurtazione in caso di permesso ai sensi dell'art. 33 del CCNL 2016/2018, fare riferimento alla normativa vigente in materia.

La decurtazione della retribuzione non viene operata per le seguenti tipologie di assenza per malattia (flag presente nel certificato telematico):

- Assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro riconosciuto dall'INAIL
- Assenze per malattia dovute a causa di servizio riconosciuta
- Assenze per malattia dovute a ricovero o day hospital o convalescenza post ricovero (senza soluzione di continuità con ricovero)

- Assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita (giorni delle terapie e visite controllo terapie, conseguenze certificate delle terapie)

Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Il nuovo quadro normativo introdotto dal D.lvo 150/2009, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale sia per il dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.

ASSENZE E PERMESSI – Ulteriori disposizioni ai sensi del CCNL – Comparto Scuola 2018.

Facendo seguito alle disposizioni vigenti in materia di permessi ed assenze, la presente circolare riporta ulteriori disposizioni per il personale ATA previste nel CCNL 2018, a cui si invita ad attenersi:

- **Permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari**

Come previsto dall'art. 31 CCNL 2018 il **personale ATA** ha diritto, a domanda, ad usufruire di **18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione**. Tali permessi **non sono fruibili per frazioni inferiori ad un'ora e non possono essere usufruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altri tipi di permessi**. *Qualora tali permessi vengano fruiti cumulativamente per l'intera giornata di lavoro, essi saranno considerati pari a 6 ore di assenza.*

- **Permessi e congedi previsti per particolari casi di legge**

Il **personale ATA** ha diritto ad usufruire, quando ne ricorrano le condizioni, a 3 giorni di permessi mensili ai sensi della L. 104/92 art.33 c.3 o, se usufruiti ad ore, per un massimo di 18 ore mensili. I dipendenti sono tenuti ad una programmazione, di norma, almeno mensile di tali permessi, salvo casi di necessità ed urgenza per i quali è possibile comunicare l'assenza entro 24 ore o, comunque, entro l'inizio dell'orario di lavoro

- **Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche**

Per sottoporsi a visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, il **personale ATA** può usufruire di permessi per un massimo di 18 ore nell'anno scolastico, fruibili sia su base giornaliera sia su base oraria e sono comprensivi dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. In caso di assenza per l'intera giornata, l'incidenza di assenza sul monte ore, fa riferimento all'orario di servizio previsto per quel giorno. Tali permessi sono assimilabili ad assenze per malattia. La richiesta per sottoporsi a tali prestazioni deve essere presentata al Dirigente Scolastico con almeno **tre giorni di anticipo** ed è giustificata mediante l'attestazione del medico e/o della struttura (anche privata) dove è stata effettuata la prestazione, anche in ordine all'orario.

L'eventuale incapacità lavorativa inerente alle prestazioni in oggetto, deve essere giustificata con apposita certificazione del medico di famiglia.

- **Assenza per cicli di terapie**

Per cicli anche lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre **un solo certificato del medico di famiglia - anche cartaceo -** attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto.

Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo prescritto.

- **Adempimenti del personale**

Le esclusioni dall'obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale nel modello di domanda o nella comunicazione per fonogramma dell'assenza e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata.

Si comunica, infine, che sarà comunicato per iscritto ai richiedenti, docenti e ATA, esclusivamente l'eventuale rigetto del permesso, ad esclusione delle ipotesi di mancata osservanza delle modalità di richiesta come sopra

individuate (utilizzo della solita procedura e rispetto dei termini), mentre **nessuna comunicazione sarà data nell'ipotesi di concessione, neanche se richiesto espressamente dal personale.**

I permessi richiesti nei periodi di scrutini ed esami vanno concordati con l'ufficio di dirigenza.

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Antonina Caradonna
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.L.gs 39/93